COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 2° SETTORE
Risorse Umane
N. 33 / 2° SETTORE DEL 20-03-2023

REG. GEN. N. 184

OGGETTO: CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. MASSIMO VALLONE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DALL' ING. ARANCIO VINCENZO INNANZI AL TAR PER LA SICILIA SEZ. CATANIA TENDENTE ALL' ANNULLAMENTODELLA DELIBERAZIONE OSL N. 26 DEL 04.10.2022 CIG: Z153A3BE41

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

La sottoscritta Morana Maria, in qualità di Responsabile del 2° Settore "Risorse Umane", nominata con Determinazione del Sindaco n. 1 R.G. n. 1 del 02.01.2023, dispone l'adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che quindi, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato annualità 2020, con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

Considerato:
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che la Commissione con delibera n. 1 del 29/01/2020 ha pianificato vari adempimenti fra cui la rilevazione della massa passiva;

Che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 34 del 06.03.2023 ha deliberato di prendere atto la deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. 5 del 07.02.2023, avente per oggetto: "Costituzione in giudizio avverso il ricorso al TAR di Catania NRG 1795/2022 proposto dall'Ing. Vincenzo Arancio – Conferimento incarico" autorizzando il legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura all'Avv. all'Avv. Massimo Vallone con Studio in Via G. Simili n. 14

– Catania incaricandolo di costituirsi e svolgere ogni opportuna difesa al fine di far valere gli interessi e le ragioni dell'Ente;

Visto il punto 3) della citata delibera di Giunta, mediante il quale si demanda allo scrivente Responsabile del 2° Settore, le ulteriori incombenze amministrative necessarie (conferimento dell'incarico di patrocinio legale, l'approvazione e sottoscrizione del disciplinare d'incarico, nonché l'assunzione di apposito impegno di spesa) trasmettendole, altresì, alla Commissione Straordinaria di liquidazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 che:

- esclude, all'art. 17, dall'applicazione dalle disposizioni del nuovo codice degli appalti, i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii., in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- all'art. 4 dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dell'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

CONSIDERATO che non sussistono all'interno dell'Amministrazione, né sono previste nella pianta organica dell'Ente, figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico che richiede specifico titolo abilitativo oltre all'iscrizione all'ordine degli avvocati;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, secondo cui: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36 c. 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- l'art. 36 c. 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016, a norma del quale: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 c.1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art. 50 ";

RICHIAMATO, infine, l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 56/2017 , il quale, per importi inferiori a €. 40.000,00, consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2000, in quanto non risultano disponibili offerte per i servizi di rappresentanza e difesa in giudizio;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" secondo cui: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ";

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto premesso e considerato, di affidare il servizio di rappresentanza e difesa dell'Ente a resistere in giudizio avverso il ricorso proposto avanzato dall'Ing. Vincenzo Arancio, proposto avanti al Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione di Catania, tendente all'annullamento della deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Rosolini n. 26 del 04.10.2022 all'Avv. Massimo Vallone del foro di Catania (CT), con studio legale in con Studio in Via G. Simili n. 14 – Catania C.F. VLLMSM64B19I754L, P.IVA 02879930879, professionista individuato ed incaricato dalla OSL giusta deliberazione n. 5 del 07/02/2023;

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC, per il presente affidamento, il seguente codice CIG: **Z153A3BE41**;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per il pagamento delle spettanze dovute al professionista incaricato sono poste a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione, che la trasferirà alla gestione corrente di bilancio con previo ed apposito provvedimento;

DATO ATTO che il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è 4ETZRD da indicare nella fattura stessa unitamente al codice CIG ed al numero della presente determinazione;

VISTO il provvedimento sindacale n. 1 R.G. n. 1 del 02.01.2023;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 23/10/2019, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147 – bis del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e s.m.i;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 – bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di dare esecuzione alla Deliberazione di G.C. n. 34 del 06.03.2023 affidando il servizio di rappresentanza e difesa dell'Ente a resistere in giudizio avverso il ricorso proposto dall'Ing. Vincenzo Arancio, proposto avanti al Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione di Catania, tendente all'annullamento della deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Rosolini n. 26 del 04.10.2022 all'Avv. Massimo Vallone del foro di Catania (CT), con studio legale in con Studio in Via G. Simili n. 14 – Catania C.F. VLLMSM64B19I754L, P.IVA 02879930879, professionista individuato ed incaricato dalla OSL giusta deliberazione n. 5 del 07/02/2023;

2. Di accertare la somma complessiva di €. 7.825,26 in entrata al cap. 741 cod. 9.02.99.99.999 a voce "Incasso per conto dell'organismo Straordinario di Liquidazione OSL" annualità 2023;
3. Di impegnare, conseguentemente, la somma complessiva di € 7.825,26 quantificata sulla base del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 37/2018 (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale e cautelare della controversia comprensivo di accessori e spese generali al 15% Iva a CPA, come da preventivo allegato alla deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 5 del 07.02.2023 al cap. 3003 cod. 99.01-7.02.99.99.999 a voce "Pagamento per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione OSL" annualità 2023;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra, per il pagamento delle spettanze dovute al professionista incaricato viene posta a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione, che la trasferirà alla gestione corrente di bilancio.
5. **Di dare atto che**:

- trattasi di spesa che rispetta le prescrizione di cui all'art. 250 comma 1 del T.U.E.L.
- sarà sottoscritto apposito disciplinare di incarico;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente codice CIG: **Z153A3BE41**;
- i sottoscritti attestano di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno;
- la mancata adozione del presente provvedimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- alla liquidazione delle spettanze si darà corso, a presentazione da parte del professionista di regolare documento fiscale, nei limiti delle somme preventivate, utilizzando il codice ufficio: 4ETZRD;

6. Di attestare ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'Orientamento degli Enti Locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

7. Di dare atto, altresì, che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal c. 1 dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11.

Il Responsabile del 2° Settore

F.to Morana Maria

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. _____ del _____ è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni consecutivi con decorrenza dal 20-03-23 (1° giorno festivo all'esecutività dell'atto)

IL MESSO **IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to F.to